



Comune di Isili

Provincia di Cagliari

08033 Piazza San Giuseppe n.6

Tel.0782/804460-804461 Fax 0782/804469

Email affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.comunas.it

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Numero 17 Del 02-03-2017

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2017/2019

L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di marzo alle ore 13:00, in Isili nella sede Comunale, si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

| | | |
|-----------------------|---------------------|----------|
| PILIA LUCA | SINDACO | A |
| DOA VALERIO | VICE SINDACO | P |
| CONTINI MONICA | ASSESSORE | P |
| MELIS ENRICO | ASSESSORE | P |
| FAEDDA ERICA | ASSESSORE | P |

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sig. DOA VALERIO in qualità di VICE SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto e predisposta dall'Unità Operativa "Affari Generali – Personale – Servizi Demografici – Servizi Sociali", presentata nel testo seguente:

VISTI:

- ❖ l'art. 39 L. 27.12.1997 N. 449 il quale, al comma primo, stabilisce che *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482"*;
- ❖ il D.lgs. 18.08.2000 N. 267 il quale:
 - ❖ all'art. 89 comma 5 dispone che *"Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti"*;
 - ❖ all'art. 91 comma 1 dispone che *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- ❖ l'art. 6 comma 4 D.lgs. 30.03.2001 N. 165 ai sensi del quale *"Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza*

con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale”;

- ❖ l'art. 19 comma 8 L. 28.12.2001 N. 448 ai sensi del quale *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;*
- ❖ l'art. 3 comma 10 bis D.L. 24.06.2014 N. 90 convertito con modificazioni in L. 11.08.2014 N. 114 prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa del personale, come disciplinati dall'art. 3 D.L. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto debba essere certificato dal revisore dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

ATTESO che il quadro normativo vigente in materia di spese del personale degli enti locali:

- stabilisce una serie di vincoli e limiti alle assunzioni che si configurano quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- i vincoli e limiti suddetti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'Ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 1 L. 27.12.2006 N. 296 il quale dispone:

- ❖ al comma 557 che *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - ❖ *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - ❖ *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;*
- ❖ al comma 557 bis che *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”;*
- ❖ al comma 557 ter che *“In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133”;*
- ❖ al comma 557 quater che *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;*

VISTI:

- l'art. 16 comma 1 ter D. Lgs. 24.06.2016 N. 113, aggiunto dalla Legge di conversione 7.08.2016 N. 160, a norma del quale *“A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità”;*

- l'art. 1 comma 234 L. 28.12.2015 n. 208 ai sensi del quale *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 L. 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della L. 190/2014 il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015”*;
- la nota DFP 0042335 P-4.17.1.7.3 in data 11.08.2016 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica che dai dati acquisiti dal portale “Mobilita.gov.it”, a seguito degli adempimenti svolti dalle amministrazioni interessate, si rileva che, attesa l'assenza o l'esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare nella fase due, è possibile procedere al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione, tra le altre, nella Regione Sardegna;

RICHIAMATI:

- ❖ l'art. 1 comma 228 L. 28.12.2015 N. 208 (legge di stabilità 2016) come modificato dall'art. 16 D.L. 24.06.2016 N. 113 convertito dalla L. 07.08.2016 N. 160, il quale prevede che *“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”* e che *“qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'Interno di cui all'articolo 263, comma 2, del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti”*;

DATO ATTO che:

- ❖ nel corso degli anni 2014 e 2016 sono cessate dal servizio, rispettivamente, una unità lavorativa di categoria C1 posizione economica C4 con profilo professionale di Vigile Urbano e una unità lavorativa di categoria B3 posizione economica B7 con profilo professionale di Collaboratore Amministrativo e che le corrispondenti facoltà assunzionali risultano a tutt'oggi inutilizzate;
- ❖ per procedere alla copertura dei resti assunzionali occorre applicare la normativa in vigore nell'anno in cui l'assunzione poteva essere effettuata;

PRECISATO che l'Ente, negli atti di programmazione 2014, non ha previsto alcuna assunzione in quanto all'epoca era in utilizzo presso gli uffici comunali personale appartenente alla lista speciale ad esaurimento di cui alla L.R. n. 3/2008 con possibilità di successiva stabilizzazione;

RICHIAMATO al riguardo il contrasto instauratosi fra le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sul modo in cui utilizzare i resti derivanti dalle capacità assunzionali del triennio precedente per quanto attiene alla necessità che l'assunzione dovesse essere prevista nella programmazione del fabbisogno del personale dell'anno in cui poteva essere effettuata e in particolare:

- Corte dei Conti Campania, parere 222/2015/PAR ritiene che l'utilizzo dei resti delle capacità assunzionali del triennio precedente sia subordinato alla programmazione dell'assunzione, sulla base della considerazione che i resti derivanti dalle capacità assunzionali del triennio precedente non utilizzati si aggiungono al budget ordinario per il finanziamento delle nuove assunzioni, che è dato dai risparmi delle cessazioni;
- Corte dei Conti Lombardia parere 398/2015/PAR, ritiene che l'uso dei resti derivanti dalle cessazioni del triennio precedente non sia subordinato al vincolo dell'inserimento preventivo di queste assunzioni nella programmazione del fabbisogno del personale. L'indicazione si basa sul fatto che la modifica introdotta dal D.L. 78/2015 sia una regola nuova e ulteriore rispetto alle possibilità assunzionali date dall'utilizzo dei resti delle cessazioni dell'anno precedente per cui non

vi è nessun vincolo a dare corso ad ulteriori adempimenti per poter utilizzare questa capacità di assunzioni;

- Corte dei Conti Puglia Deliberazione n. 213/PAR/ 2015 sostiene che i vincoli all'utilizzo dei resti sono costituiti dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica e tra questi non vi è l'obbligo di includere preventivamente le assunzioni nella programmazione del fabbisogno del personale sulla scorta del principio ubi lex voluit dixit;

ATTESO che il D.L. 24.06.2014 N. 90, convertito con modificazioni in L. 11.08.2014 N. 114, prevede:

- ❖ all'art. 3 comma 5 che:
 - *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente”;*
 - *“A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”;*
- ❖ all'art. 3 comma 5 quater che:
 - *“Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015”;*

ATTESO che la Delibera della Corte di Conti Sez. Autonomie N. 28/SEZAUT/2015QMIG del 28 luglio 2015, ha precisato che il riferimento al “triennio precedente” inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L. N. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, D.L. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni;

ACCERTATO, come risulta dall'attestazione di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, che il Comune di Isili:

- ❖ nel corso dell'anno 2016 ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio e che, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, si prevede che tale vincolo sarà rispettato anche nel corso del corrente anno;
- ❖ non versa nelle condizioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 D.Lgs. 18.08.2000 N. 267;
- ❖ nell'anno precedente ha rispettato il tetto di spesa del personale che, per gli enti che erano assoggettati al patto di stabilità, è la spesa media sostenuta a questo titolo nel triennio 2011/2013;
- ❖ ha un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari al:
 - 25,62% riferito al consuntivo anno 2014;
 - 20,43% riferito alla previsione anno 2017;

EVIDENZIATO CHE, alla luce dei dati sopra riportati, con riferimento ai residui assunzionali:

- relativi alle cessazioni dell'anno 2014, l'ente può assumere in misura pari al 60% della spesa dei cessati nell'anno stesso ai sensi dell'art. 3 comma 5 D.L. 90/2014;
- relativi alle cessazioni dell'anno 2016 in misura pari al 25% della spesa dei cessati nell'anno stesso ai sensi dell'art. 1 comma 228 L. 208/2015 avendo un rapporto popolazione dipendenti superiore a quello previsto dal decreto del Ministro dell'Interno di cui all'art. 263 comma 2 T.U. 267/2000;

PRESO ATTO che, dai calcoli effettuati dal Responsabile del Servizio Finanziario, i residui assunzionali disponibili consentono di procedere, nell'anno 2017, alla assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità lavorativa di categoria B3;

DATO ATTO che l'Ente:

- ❖ ha attivato la piattaforma per la certificazione dei crediti;

- ❖ con Delibera G.M. N. 6 del 26.01.2017 ha confermato la dotazione organica di cui all'allegato "A" del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – dotazione organica riapprovato con Delibera G.M. N. 70 del 5.12.2013 e ss.mm.ii.;
- ❖ con Delibera di Giunta Municipale n 16 in data odierna ha effettuato la ricognizione annuale condizioni di soprannumero o comunque di eccedenza di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;
- ❖ con Delibera di Giunta Municipale n 15 in data odierna ha approvato la bozza del piano di azioni positive;

VISTO l'art. 3 comma 5 ter D.L. 90/2014 il quale ha esteso agli enti locali, come norma di principio, la disposizione contenuta nell'art. 4, comma 3, D.L. N. 101/2013 per le amministrazioni statali;

ACCERTATO, in ottemperanza alla disposizione sopra citata, che tutti i vincitori di concorso collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato sono stati immessi in servizio e verificata l'assenza, nella stessa amministrazione di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007 relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;

RICHIAMATE in materia di mobilità di personale:

- l'art. 1 comma 47 della L. 30 dicembre 2004 n. 311 a norma del quale *"In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente"*;
- il Dipartimento della Funzione pubblica con proprio parere UPPA numero 4/2010 del 19/03/2010 nonché la sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti con Delibera 42/2011 si sono espressi nei termini che la mobilità di personale tra Enti assoggettati a regime vincolistico, non dando luogo ad una nuova assunzione ma ad una cessione di contratto con sostanziale invarianza dei saldi complessivi della finanza pubblica, non risulta sottoposta alle limitazioni in materia di assunzione di personale, laddove vengano rispettati tutti gli altri parametri previsti dalla normativa vigente in materia;
- la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo N. 59/2010 afferma che la mobilità si configura come strumento per una più razionale distribuzione del personale tra le diverse amministrazioni preliminare alla decisione di bandire procedure concorsuali in ossequio al principio che, prima di procedere alla immissione,
- la Corte dei Conti sezione di controllo per il Piemonte N. 70/2016/SRCPIE/PAR chiarisce ulteriormente che il reclutamento mediante procedure di mobilità tra enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni non incide sulla capacità assunzionale dell'ente ricevente derivante dalle cessazioni degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa). Detto in altri termini, la normativa in tema di turn over non trova applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all'interno del comparto pubblico;

ATTESO che, alla luce della normativa e delle attestazioni sopra richiamate, la sottoscritta Responsabile dell'Unità Operativa "Affari Generali – Personale – Servizi Demografici – Servizi Sociali" ha formulato la seguente proposta di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019:

❖ **Anno 2017**

N. 1 posto di Collaboratore Amministrativo – Area Amministrativa - Categoria B – Posizione Giuridica B3 – Contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;

❖ **Anno 2018**

NESSUNA ASSUNZIONE

❖ **Anno 2019**

NESSUNA ASSUNZIONE

PRECISATO che il presente programma di assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

DATO atto che, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 1/4/1999, della presente programmazione, saranno informati i soggetti sindacali di cui all'art. 10 comma 2 del medesimo C.C.N.L.;

VISTI:

- Il D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e, in particolare, l'art. 48 intestato alla competenza della Giunta Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi – Dotazione Organica riapprovato con Deliberazione G.M. N. 70 del 5.12.2013 e ss.mm.ii.;

PROPONE

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 formulata dalla sottoscritta Responsabile dell'Unità Operativa "Affari Generali – Personale – Servizi Demografici – Servizi Sociali":

Programma del fabbisogno di personale triennio 2017/2019

❖ Anno 2017

N. 1 posto di Collaboratore Amministrativo – Area Amministrativa - Categoria B – Posizione Giuridica B3 – Contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, mediante utilizzo dei residui assunzionali in misura pari al 60% delle cessazioni relative all'anno 2014 e del 25% delle cessazioni relative all'anno 2016.

Il posto verrà ricoperto, nel rispetto delle vigenti procedure di reclutamento e secondo i principi di imparzialità e trasparenza, mediante:

- mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 comma 1 D.Lgs. 165/2001;
- concorso pubblico, per titoli ed esami, previo espletamento delle procedure di cui agli artt. 30 comma 2 bis e dell'art. 34 bis D.Lgs. 30.03.2001 n. 165

❖ Anno 2018

Nessuna Assunzione

❖ Anno 2019

Nessuna Assunzione

3. Di precisare che il presente programma di assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
4. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 1/4/1999, copia della presente programmazione, ai soggetti sindacali di cui all'art. 10 comma 2 del medesimo C.C.N.L.;
5. Di demandare ai Responsabili del Servizio Finanziario e del Servizio Amministrativo, ciascuno per la parte di propria competenza di dare attuazione a quanto deliberato con il presente atto.

PROPONE, altresì

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 al fine di consentire la conclusione tempestiva del relativo procedimento.

COMUNE DI ISILI - Provincia di Cagliari

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 07-02-2017

Il Responsabile del servizio
Schirru Doriana

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 07-02-2017

Il Responsabile del servizio
Podda Pier Giorgio

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta così come sopra riportata e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Acquisiti i pareri di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. In conformità alla stessa approvandola integralmente nel testo proposto.

Con successiva votazione, ad unanimità espressa con alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:.

IL VICE SINDACO
DOA VALERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 30 comma 1 della L.R. 38/94 e 4/95 è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 09-03-2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Isili, 09-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 40, 4° comma della L.R.38/94 e 4/95)

Si attesta che della presente delibera contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio viene trasmessa ai capigruppo consiliari in data 09-03-2017 Prot. _____1813

Isili, 09-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 38/94 e 4/95 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 30 comma 2)

Isili, 09-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella